



Via Gramsci, 2-4-6 01033 Civita Castellana (VT)
tel. 0761 513060

mail: vtic81600g@istruzione.it PEC: vtic81600g@pec.istruzione.it
sito: www.ic25aprile.edu.it



ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 11459

INDICAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2024-2027

Commissione elettorale (art. 24 TITOLO III O.M. 215/1991 e ss.mm.ii)

La Commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal Dirigente scolastico è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso o istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- 1) *elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;*
- 2) *elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;*
- 3) *elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola;*

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell'istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo online.

Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e debbono recare cognome, nome e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.

I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (art. 28 c. 1).

Elettorato attivo e passivo (artt. 7,9,14 O.M. n. 215/1991)

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

➤ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7). Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto.

➤ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10 O.M. 215/1991).

➤ L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art.14).

➤ Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Formazione delle liste candidati (art. 30 O.M. n. 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:

- Componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;
- Componente genitori: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;
- Componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.

Le liste dei candidati possono contenere anche un solo nominativo.

Presentazione liste candidati (art. 32 O.M. n. 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata da:

- almeno 13 elettori della componente docenti;
- almeno 3 elettori della componente A.T.A.;
- Almeno 20 elettori della componente genitori;

e deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari all'ufficio protocollo di Segreteria secondo quanto previsto dallo scadenziario allegato (dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati nell'allegato scadenziario. Ciascuna lista sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

➤ Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

➤ Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

➤ Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

➤ Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato in alcuna lista. I membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati.

Esposizione delle liste (art. 33 O.M. n. 215/1991)

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Presentazione dei candidati e dei programmi (art. 35 O.M. n. 215/1991)

L'illustrazione dei programmi può essere fatta soltanto dai presentatori di lista e dai candidati, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni in orario extrascolastico e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle

riunioni tenendo conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Seggi elettorali

Saranno istituiti n. 2 seggi elettorali.

Ogni seggio elettorale sarà composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori del seggio.

Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste di candidati. Si ricorda che il personale scolastico nominato componente del seggio elettorale, impegnato nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, ha diritto ad essere esonerato dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente Scolastico, nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

Si invitano i docenti, il personale A.T.A. e i rappresentanti dei genitori a comunicare in Segreteria i nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali.

Modalità di voto (art. 40 O.M. n. 215/1991)

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

Gli elettori voteranno nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, alla data fissata e negli orari stabiliti esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti al seggio.

L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome e sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore. Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di un'altra croce (X) sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. *I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto esercitano il diritto di voto una sola volta.*

Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Operazioni di scrutinio (art. 43 O.M. n. 215/1991)

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto un verbale in originale sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori del seggio elettorale.

Dal verbale dovrà risultare:

- il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- i voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
- i voti nulli;

- le schede bianche.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico. Con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027.

Per quanto non previsto nel presente decreto e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 129/2018 e all'O.M. 215/1991 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Cicognola

*(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*